



Decreto Dirigenziale n. 20 del 02/02/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI POTENZA 35 MW DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) AUTORIZZATO CON D.D. N. 343 DEL 20/05/2014, N. 186 DEL 14/10/2015 E N. 224 DEL 29/09/2016 - PROPONENTE: E2I ENERGIE SPECIALI S.R.L. - CUP 8056.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 detta norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di VIA per le Regioni e le Province Autonome;
- b. con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 e ss.mm.ii. è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- d. il Disciplinare di cui alla citata D.G.R. n. 406/2011 prevede che:
 - d.1 oltre all'Ufficio Regionale competente, sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI e VAS:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA-VI-VAS, nel seguito Commissione);
 - gli istruttori VIA-VI-VAS;
 - d.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione sulla scorta delle risultanze delle attività degli istruttori;
- e. con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- f. con D.M. 161 del 10 agosto 2012 è stato emanato il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
- g. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- j. con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;

- k. con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la “short list” del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- m. al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- n. il progetto relativo all’*“Impianto eolico composto da 7 aerogeneratori della potenza complessiva di 21 MW e opere connesse da realizzarsi il loc. Masseria del Duca nel Comune di Montefalcone di Valfortore (BN)”* proposto dalla EDISON ENERGIE SPECIALI S.P.A ha acquisito parere favorevole di VIA come da D.D. n. 440 del 26/03/2014 emesso dalla Regione Campania, Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l’ambiente e l’ecosistema - U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale;
- o. con nota prot. n. 528919 del 29/07/2014 l’UOD 52 05 07 ha formulato una richiesta di parere alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e all’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di accertare la competenza in materia di autorizzazione dei Piani di Utilizzo ai sensi del DM 161/2012 in qualità di Autorità competente alla VIA di livello regionale; ciò in considerazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 5 e 15 del citato DM;
- p. con nota prot. DVA-2014-0029504 del 16/09/2014 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riscontrato il quesito di cui alla nota prot. n. 528919 del 29/07/2014 affermando che *“...laddove emerga la necessità, in sede di approvazione del progetto esecutivo, già valutato a livello di progetto definitivo positivamente in sede di VIA, per cui l’utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dall’opera sia stato sottoposto alla disciplina di cui all’art. 186 D. Lgs 152/2006, e da ciò ne consegua la eventuale necessità di modificare il relativo piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo esistente, l’approvazione di tale modifica potrà essere effettuata seguendo le modalità indicate dall’art. 5 del DM 161/2012, anziché secondo le previsioni dell’art. 186 D. Lgs 152/2006; in tale contesto l’Amministrazione Regionale – Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali e Autorità Ambientale – nella qualità di Autorità competente in materia di VIA regionale è autorità competente”*;

CONSIDERATO CHE:

- a. con nota acquisita al prot. reg. n. 269980 del 11/04/2017, la E2i energie speciali S.r.l. - con sede nel Comune di Milano alla Via Dante 15 – in qualità di proponente dei lavori di scavo presso il cantiere sito nel Comune di Montefalcone di Valfortore (BN) ha trasmesso, ai fini dell’ottenimento dell’atto autorizzativo ai sensi del D.M. n. 161/2012, il *“Piano di gestione dei materiali da scavo provenienti dall’attività di costruzione dell’impianto eolico di potenza 35 MW da realizzarsi nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) autorizzato con D.D. n. 343 del 20/05/2014, n. 186 del 14/10/2015 e n. 224 del 29/09/2016”*;
- b. l’istruttoria *de quo* è stata affidata all’ing. Antonio Ronconi, dipendente della UOD 50 06 06 Valutazioni Ambientali;

- c. su richiesta prot. reg. n. 338352 del 11/05/20107, la E2i energie speciali S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 381953 del 30/05/2017;
- d. che a seguito dell'istruttoria condotta, con nota prot. reg. n. 442415 del 27/06/2017 è stata formulata una richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- e. la E2i energie speciali S.r.l. ha riscontrato la predetta richiesta con nota acquisita al prot. reg. n. 517341 del 27/07/2017;
- f. la documentazione acquisita al prot. reg. n. 517341 del 27/07/2017 era ancora carente di quanto opportunamente riportato nella nota prot. reg. n. 608881 del 15/09/2017;
- g. la E2i energie speciali S.r.l. ha provveduto a trasmettere la documentazione mancante con nota acquisita al prot. reg. n. 632899 del 27/09/2017;

RILEVATO CHE:

- a. il piano in parola è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/12/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“decide di approvare il Piano di Utilizzo con le seguenti prescrizioni:

- *le modalità di trasporto e trasferimento dei materiali al sito di destinazione dovranno essere scelte in maniera tale da garantire che i percorsi siano i più veloci e diretti disponibili e compatibilmente con le condizioni del traffico locale (evitare orari di punta, strade abitualmente congestionate, strade interessate da lavori, ecc.);*
- *i siti di deposito intermedio dovranno essere realizzati e gestiti dal Proponente in conformità all'art. 10 e allegato 8 del D.M. n. 161/2012 e in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con specifico riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee ed alla dispersione delle polveri, con eventuale e continua umidificazione della superficie del deposito del materiale;*
- *ciascun sito di deposito intermedio dovrà essere dotato di sistema di recinzione perimetrale atto ad evitare l'ingresso nel sito medesimo di terzi non autorizzati;*
- *il deposito presso i siti intermedi del materiale escavato nei siti di produzione non potrà avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo; alla scadenza fissata, per ciascun sito di deposito intermedio il Proponente dovrà provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. A tal fine il Proponente, prima dell'allestimento dei siti di deposito intermedio, dovrà predisporre e trasmettere all'Autorità competente una perizia giurata, firmata da tecnici abilitati, che attesti lo stato di fatto e lo stato di consistenza delle aree interessate. Tale perizia dovrà contenere idonea documentazione fotografica e la planimetria del sito riportante i con i ottici di ripresa;*
- *in fase esecutiva, qualora la caratterizzazione su cumuli prevista nel Piano di Utilizzo dovesse evidenziare il superamento puntuale della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A Tabella 1, allegato 5 parte quarta titolo V del D. Lgs 152/2006, il materiale da scavo dovrà essere trattato quale rifiuto nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;*
- *trasmettere all'Autorità competente, prima di iniziare le lavorazioni di scavo e di deposito, gli esiti della caratterizzazione limitatamente al sito ricadente nella particella 28 foglio 7 per il quale non è stato possibile eseguire il campionamento a causa dell'impossibilità ad accedere nell'area;*
- *così come indicato nell'allegato 17 del Piano di Utilizzo (Scheda Tecnica di cui all'art. 5 del D.M. 264/2016), prima dell'inizio dei lavori di scavo dovrà essere comunicato a cura del Proponente il nominativo dell'esecutore del Piano di Utilizzo in aderenza all'art. 9 comma 1 del D.M. n. 161/2012;*
- *il Piano di Utilizzo resta valido fino a tutto il 31/08/2018, data di scadenza della proroga all'esercizio del sito di destinazione (cava in località Lammia nel Comune di Benevento oggetto di*

ricomposizione ambientale), fissata con Decreto Dirigenziale n. 83 del 20/11/2017; allo scadere del predetto termine, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, restando impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza del predetto termine, un nuovo Piano di Utilizzo;

- *entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità, il proponente dovrà presentare alla Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – Unità Dirigenziale Operativa Valutazioni ambientali la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui all'art.12 del D.M. n. 161/2012”;*

- b. l'esito della Commissione del 18/12/2017, come sopra riportato, è stato comunicato alla E2i energie speciali S.r.l. con nota prot. reg. n. 52681 del 24/01/2018;

RITENUTO NECESSARIO:

- a. approvare, sulla scorta degli esiti istruttori della Commissione, il Piano di gestione dei materiali da scavo acquisito al prot. 269980 del 11/04/2017;
- b. disporre che il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf);
- c. disporre che il soggetto esecutore del Piano di gestione, individuato ai sensi dell'art. 9 del D.M. 161/2012, invii alla UOD 50 06 06 le informazioni indicate nell'Allegato 6 del succitato D.M., preventivamente con una comunicazione cumulativa all'inizio della giornata, anche solo per via telematica, che contenga il cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata. Laddove le previsioni non dovessero essere rispettate integralmente, l'esecutore dovrà inviare all'Autorità competente, tempestivamente, anche solo per via telematica, una comunicazione cumulativa rettificata. È pertanto necessario che il soggetto proponente comunichi al soggetto esecutore, di provvedere all'invio della documentazione ai sensi dell'Allegato 6 del D.M. 161/2012 secondo le modalità sopra indicate;

VISTI

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.M. 161/2012;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- il D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 50 06 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** approvare, sulla scorta degli esiti istruttori della Commissione del 18/12/2017, il *“Piano di gestione dei materiali da scavo provenienti dall'attività di costruzione dell'impianto eolico di potenza 35 MW da realizzarsi nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) autorizzato con D.D. n. 343 del 20/05/2014, n. 186 del 14/10/2015 e n. 224 del 29/09/2016”* acquisito al prot. 269980 del 11/04/2017, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 le modalità di trasporto e trasferimento dei materiali al sito di destinazione dovranno essere scelte in maniera tale da garantire che i percorsi siano i più veloci e diretti disponibili e compatibilmente con le condizioni del traffico locale (evitare orari di punta, strade abitualmente congestionate, strade interessate da lavori, ecc.);
 - 1.2 i siti di deposito intermedio dovranno essere realizzati e gestiti dal Proponente in conformità all'art. 10 e allegato 8 del D.M. n. 161/2012 e in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con specifico riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee ed alla dispersione delle polveri, con eventuale e continua umidificazione della superficie del deposito del materiale;
 - 1.3 ciascun sito di deposito intermedio dovrà essere dotato di sistema di recinzione perimetrale atto ad evitare l'ingresso nel sito medesimo di terzi non autorizzati;
 - 1.4 il deposito presso i siti intermedi del materiale escavato nei siti di produzione non potrà avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo; alla scadenza fissata, per ciascun sito di deposito intermedio il Proponente dovrà provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. A tal fine il Proponente, prima dell'allestimento dei siti di deposito intermedio, dovrà predisporre e trasmettere all'Autorità competente una perizia giurata, firmata da tecnici abilitati, che attesti lo stato di fatto e lo stato di consistenza delle aree interessate. Tale perizia dovrà contenere idonea documentazione fotografica e la planimetria del sito riportante i coni ottici di ripresa;
 - 1.5 in fase esecutiva, qualora la caratterizzazione su cumuli prevista nel Piano di Utilizzo dovesse evidenziare il superamento puntuale della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A Tabella 1, allegato 5 parte quarta titolo V del D. Lgs 152/2006, il materiale da scavo dovrà essere trattato quale rifiuto nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
 - 1.6 trasmettere all'Autorità competente, prima di iniziare le lavorazioni di scavo e di deposito, gli esiti della caratterizzazione limitatamente al sito ricadente nella particella 28 foglio 7 per il quale non è stato possibile eseguire il campionamento a causa dell'impossibilità ad accedere nell'area;
 - 1.7 così come indicato nell'allegato 17 del Piano di Utilizzo (Scheda Tecnica di cui all'art. 5 del D.M. 264/2016), prima dell'inizio dei lavori di scavo dovrà essere comunicato a cura del Proponente il nominativo dell'esecutore del Piano di Utilizzo in aderenza all'art. 9 comma 1 del D.M. n. 161/2012;
 - 1.8 il Piano di Utilizzo resta valido fino a tutto il 31/08/2018, data di scadenza della proroga all'esercizio del sito di destinazione (cava in località Lammia nel Comune di Benevento oggetto di ricomposizione ambientale), fissata con Decreto Dirigenziale n. 83 del 20/11/2017; allo scadere del predetto termine, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, restando impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza del predetto termine, un nuovo Piano di Utilizzo;
 - 1.9 entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità, il proponente dovrà

presentare alla Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – Unità Dirigenziale Operativa Valutazioni ambientali la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui all'art.12 del D.M. n. 161/2012.

2. **DI** disporre, ferma restando la prescrizione enunciata al suddetto punto 1.8, che la durata del Piano di Utilizzo è fissata in 2 anni solari decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 1) del paragrafo 10.2 del medesimo Piano di seguito trascritta: *“Preventivamente all’inizio dei trasporti del materiale da scavo, sarà inviata all’Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della/e ditta/e che trasporteranno il materiale, della/e ditta/e che riceveranno il materiale e/del luogo/i di destinazione, targa dei mezzi utilizzati, sito di provenienza, quantità totale stimata e tipologia del materiale che sarà trasportato”*;
3. **DI** disporre, ferma restando la prescrizione enunciata al suddetto punto 1.8, che - ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 161/2012 - l'inizio dei lavori di produzione dei materiali di scavo debba avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, dandone comunicazione all'UOD 50 06 06.
4. **DI** disporre che il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terreroce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf).
5. **DI** disporre che il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo, individuato ai sensi dell'art. 9 del D.M. 161/2012, invii alla UOD 50 06 06 le informazioni indicate nell'Allegato 6 del succitato D.M., preventivamente con una comunicazione cumulativa all'inizio della giornata, anche solo per via telematica, che contenga il cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata. Laddove le previsioni non dovessero essere rispettate integralmente, l'esecutore dovrà inviare all'Autorità competente, tempestivamente, anche solo per via telematica, una comunicazione cumulativa rettificata. È pertanto necessario che il soggetto proponente comunichi al soggetto esecutore, di provvedere all'invio della documentazione ai sensi dell'Allegato 6 del D.M. 161/2012 secondo le modalità sopra indicate.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1 alla E2i energie speciali S.r.l.;
 - 6.2 al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;
 - 6.3 all'ARPAC ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'Allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012;
 - 6.4 all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 161/2012, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale;
 - 6.5 al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Avv. Simona Brancaccio